



# **COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI**

(PROVINCIA DI LUCCA)

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTAMUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

*testo integrato con modificazioni*

*Atti di approvazione e modifica*

*Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 25.05.2012*

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 27.09.2014*

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 29.04.2016*

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 30.03.2017*

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 18.09.2020*

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ in data 26.02.2025*

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Presupposto di imposta

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Definizione di fabbricato, area edificabile, terreno agricolo e abitazione principale

Art. 5 - Base imponibile delle aree edificabili

Art. 6 - Aree edificabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

Art. 8 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

## **TITOLO II – DETRAZIONI, ASSIMILAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI D'IMPOSTA**

Art. 9 - Detrazione per l'abitazione principale

Art. 9-bis – Assimilazioni

Art. 9-ter – Abitazioni concesse in comodato a parenti

Art.10 - Riduzioni d'imposta

Art.11 - Terreni agricoli – Esenzione dall'imposta

Art.12 - Altre esenzioni d'imposta

## **TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI**

Art.13 - Dichiarazione

Art.14 - Funzionario responsabile

Art 15 – Accertamenti

Art.15-bis - Rateizzazione

Art.16 - Interessi annui

Art.17 - Attività di controllo

Art.18 - Annullamento e/o rettifica avvisi di accertamento

Art.19 - Contenzioso

## **TITOLO IV – VERSAMENTI E RIMBORSI**

Art 20 - Versamento dell'Imposta Municipale Propria

Art.21 - Importi minimi per versamenti

Art.22 - Quota statale dell'Imposta

Art.23 - Rimborsi

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

Art.24 - Norme di rinvio

Art.25 - Entrata in vigore

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Coreglia Antelminelli come disciplinata dagli artt. 1, comma 738 e ss., della Legge n. 160/2019.
2. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Coreglia Antelminelli. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più Comuni, il Comune di Coreglia Antelminelli è soggetto attivo del tributo per gli immobili che insistono interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

### **Art. 2 – Presupposto di imposta**

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa, l'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.
2. L'Imposta Municipale Propria, non si applica altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.06.2008 del Ministero delle Infrastrutture;
  - c. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 – comma 1- del D.Lgs. 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### **Art. 3 – Soggetti passivi**

1. Sono soggetti passivi dell'Imposta:

- a) il proprietario di immobili soggetti all'imposta;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare del diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 06.09.2005 n. 206, il versamento dell'Imposta è effettuato da chi amministra il bene.

### **Art. 4 – Definizione di fabbricato, area edificabile, terreno agricolo e abitazione principale**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. a), della Legge n. 160/2019, l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori dichiarata nella denuncia di accatastamento o da quella di ultimazione effettiva dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato o utilizzabile. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

2. Per area edificabile, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. d), si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerarsi edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente

dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. e) si intende il terreno iscritto in catasto, qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ~~ed il suo nucleo familiare~~ dimorano abitualmente e risiede ~~ono~~ anagraficamente. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'IMU gli immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'immobile principale e non costituiscano di fatto una ulteriore unità ad utilizzo autonomo e purché tale requisito si verifichi effettivamente.

~~Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova atti a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.~~

#### **Art. 5 - Base imponibile delle aree edificabili**

1. Per le aree edificabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 –comma 1- lettere c), d) ed f) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata edificabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 1, comma 741, lett. d), della Legge n. 160/2019, senza computare il valore del fabbricato incorso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e in ogni caso fino alla data di accatastamento del fabbricato

come ultimato.

3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, il Comune, con apposito atto di Giunta Comunale, ha la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi di riferimento delle aree edificabili e la casistica delle riduzioni previste per ricondurre il valore medio al valore specifico dell'immobile oggetto di valutazione. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata regolarmente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Al contribuente che abbia determinato l'importo da versare su di un valore dell'area edificabile superiore a quelli predeterminati dal Comune, non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in base ad atti di trasferimento di diritti reali, perizie giurate, denunce di successione, conferimento di beni aziendali, come definitivamente accertati dall'Agenzia delle Entrate.

4. Il valore imponibile ai fini IMU dei terreni edificabili gravati da servitù, da particolari vincoli derivanti da impianti a rete o da situazioni geo-morfologiche ed edificatorie non completamente desumibili dagli atti, potrà essere rideterminato da parte del contribuente previa presentazione di apposita comunicazione opportunamente documentata e corredata da autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, applicando allo stesso i coefficienti di riduzione approvati annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione dei valori medi di riferimento.

#### **Art. 6 – Aree edificabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Le aree edificabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, comprese le società agricole, esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. È sufficiente che la coltivazione sia effettuata da almeno un comproprietario con la qualifica di Iap iscritto nella gestione previdenziale agricola. Il terreno è considerato agricolo per tutti i comproprietari.

2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'art. 1, comma 741, lett. d), della Legge n. 160/2019 ed individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

3. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17.05.1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle

attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%. La richiesta di assimilazione come terreno agricolo va presentata in forma di dichiarazione entro il termine di presentazione annuale della medesima ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrano le condizioni.

#### **Art. 7 – Base imponibile dei fabbricati e dei terreni**

1. L'Imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti determinato nel modo seguente:

- a) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 2 –comma 48- della legge 23.12.1996 n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 1, comma 745, della Legge n. 160/2019.
- b) A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri dell'art. 1, comma 746, della Legge n. 160/2019. In sede di accertamento della dichiarazione, i soggetti passivi devono fornire, su richiesta degli uffici, i documenti, gli estratti del libro cespiti ammortizzabili e quant'altro necessario, ai soli fini del controllo annuale della fiscalizzazione contabile di questa tipologia di unità immobiliari.

- c) Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto

applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3 –comma 51- della legge 23.12.1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

#### **Art. 8 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e detrazioni d'Imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio nel quale le stesse vengono applicate, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 755, della Legge n. 160/2019 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono confermate nella stessa misura dell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e le detrazioni di base fissate dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote dell'imposta entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296.
3. [Le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757, della Legge n. 160/2019 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, della Legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757, della Legge n. 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 della Legge n. 160/2019.](#)

## **TITOLO II – DETRAZIONI, ASSIMILAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI D'IMPOSTA**

#### **Art. 9 – Detrazione per l'abitazione principale**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616. Per questa fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 1, comma 748, della Legge n. 160/2019.

#### **Art. 9-bis – Assimilazioni**

1. Il Comune di Coreglia Antelminelli considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### **Art. 9-ter – Abitazioni concesse in comodato a parenti**

2. La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - a) il contratto di comodato sia registrato;
  - b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
3. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
4. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così

come previsto dall'art. 1, comma 769, della Legge n. 160/2019.

5. Il beneficio si estende anche, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

#### **Art. 10 – Riduzioni d'imposta**

1. La base imponibile agli effetti dell'Imposta Municipale Propria è ridotta del 50%:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico comunale.
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978 n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
4. Non costituisce motivo di faticenza, di inagibilità o inabitabilità ai fini della riduzione, il

mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

5. Nel caso in cui il fabbricato inagibile o inabitabile sia oggetto di variazione catastale con attribuzione della categoria F, l'imposta sarà calcolata sul valore dell'area edificabile secondo la capacità volumetrica dell'immobile.

6. La condizione di inagibilità o inabitabilità cessa dalla data di inizio dei lavori di risanamento, ristrutturazione, etc. La riduzione dell'imposta per inagibilità o inabitabilità, se riconosciuta, si applica dalla data di presentazione della perizia oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva

#### **Art. 11 – Terreni agricoli – Esenzione dall'imposta**

1. I terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 758, lett. d), della Legge n. 160/2019, in quanto il Comune di Coreglia Antelminelli è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

#### **Art. 12 – Altre esenzioni di imposta**

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 1, commai 759 e 777, comma 1, lett. e), della Legge n. 160/2019;
3. Per poter usufruire delle esenzioni previste dall'art. 1, commai 759, lett. g) e 777, comma 1, lett. e), della Legge n. 160/2019, i soggetti passivi sono obbligati a presentare apposita dichiarazione entro i termini ordinari, al fine dell'attestazione del possesso dei requisiti per la fruizione dell'agevolazione.

### **TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI**

#### **Art. 13 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (applicazione aliquote ridotte, riduzioni o detrazioni), oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto

ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.

3. È fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione ~~esclusivamente per via telematica, seguendo le procedure di cui al precedente capoverso~~. entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, o comunque entro il termine previsto dalla normativa vigente. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno

#### **Art. 14 – Funzionario responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 15 - Accertamenti**

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano l'art. 1, comma 768, della Legge n. 160/2019, l'art. 1, commi da 161 a 170- della legge n.296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

#### **Art. 15-bis – Rateizzazione**

1. Il contribuente può richiedere la rateazione degli importi dovuti ai sensi dell'art. ~~15- quater~~ 30 del Regolamento generale delle entrate comunali vigente.

#### **Art. 16 – Interessi annui**

1. La misura annua degli interessi per ritardato pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) è quello stabilito dal Regolamento delle entrate comunali per tempo vigente ~~pari al tasso di interesse legale incrementato di 3 punti percentuali~~.

2. La stessa misura è dovuta in caso di rimborsi del tributo.
3. ~~Si fa espresso riferimento alle norme stabilite dal vigente Regolamento delle Entrate.~~

#### **Art. 17 – Attività di controllo**

1. Il funzionario responsabile della gestione dell'imposta cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

#### **Art. 18 – Annullamento e/o rettifica avvisi di accertamento**

1. Gli avvisi di accertamento e di liquidazione diventano definitivi trascorsi i termini per l'impugnazione (60 giorni).

2. In ogni caso, al fine di promuovere un clima di reciproca fiducia, utile per una collaborazione negli adempimenti degli obblighi tributari, anche qualora l'avviso di accertamento e di liquidazione siano divenuti definitivi, l'Ufficio, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi, può procedere, sussistendo ragioni di interesse pubblico, al loro annullamento o alla loro rettifica, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito. **Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10-quater e 10-quinquies di cui alla Legge n. 212/2000.** ~~A titolo esemplificativo si ritiene sussista palese illegittimità dell'atto in presenza di:~~

~~d) Errore di persona o soggetto passivo;~~

~~e) Doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;~~

~~f) Doppia imposizione per lo stesso oggetto impositivo;~~

~~g) Prova di pagamenti regolarmente eseguiti e/o disservizi relativi agli accrediti effettivi dei flussi dei mod.f24;~~

~~h) difformità dei diritti reali risultanti dagli archivi dei servizi catastali e di conservatoria RR.II. aggiornati e forniti dall' Agenzia delle Entrate.~~

~~3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.~~

3. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

#### **Art. 19 – Contenzioso**

1. Ai sensi dell'art. 59 –comma 1- del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 19, del Dlgs. n. 472/1997, si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come

disciplinato dal vigente Regolamento Comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

2. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO IV – VERSAMENTI E RIMBORSI**

### **Art. 20 – Versamento dell’Imposta Municipale Propria**

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. L’imposta dovuta è versata secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

3. A decorrere dall’anno 2014 gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01.01.2014.

4. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, previa comunicazione all’ufficio tributi.

6. Il Consiglio Comunale, con delibera di natura regolamentare, può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

### **Art. 21 – Importi minimi per versamenti**

1. L’importo fino a concorrenza del quale i versamenti annui non sono dovuti viene stabilito in € 6,00(sei). Sono esclusi i corrispettivi per i servizi a pagamento.

### **Art. 22 – Quota statale dell’Imposta**

1. È riservata allo Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019.
2. La riserva di cui al precedente punto non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
3. Il Comune ha la facoltà di aumentare l’aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
4. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### **Art. 23 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per motivi di economicità non si procede ai rimborsi di imposta di entità non superiore ad €. 6,00.
3. Fermi i termini di presentazione, il rimborso è dovuto nella sola ipotesi in cui, al momento dell’istanza, sia possibile verificarne il presupposto.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 24 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli art. 1, commi 738 e seguenti, e ad ogni altra normativa vigente applicabile all’Imposta Municipale Propria.

### **Art. 25 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° Gennaio [2025](#).